

CAPITOLO IV

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

A) DEFINIZIONE

L'Amministrazione dei beni, sia mobili che immobili che sono a disposizione delle Opere religiose e della Chiesa nel suo complesso sono disciplinate sotto vari profili. Il codice di diritto canonico al can. 1254, richiamando tra le prerogative della Chiesa la possibilità di compiere atti di disposizione sui beni temporali, ribadisce anche il perseguimento tramite essi di quei fini che le sono propri. Di seguito così li evidenzia: *“I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri.”* Riprendendo proprio il disposto canonistico, le norme interne alla Congregazione fissano chiaramente i fini che devono guidare l'amministrazione dei beni e richiamano le virtù necessarie per farlo al servizio degli ultimi: *“Gli amministratori non dimentichino mai che i nostri beni sono beni della Chiesa e devono servire alla missione propria dell'Istituto; li amministrano pertanto in loro nome, con diligenza, fedeltà e prudenza e con animo sempre aperto a grande carità verso i poveri”*(cfr Regolamenti n. 372)

B) BENE IMMOBILE

1) Definizione

Vai a: [Navigazione](#), [cerca](#)

Un **bene immobile** è un terreno, oppure un fabbricato o in genere una costruzione stabile, di qualunque materiale costituita, ovvero ogni combinazione di materiali di qualsiasi genere riuniti assieme, o saldamente connessi, in modo da formare un tutto omogeneo di forma particolare e pre-stabilita, atto all'uso cui la costruzione è destinata.

Nel diritto italiano, che distingue i beni in mobili ed immobili, sono considerati immobili, per disposizione espressa dell'art. 812 del Codice civile italiano «il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo. Sono reputati immobili i mulini, i bagni e gli altri edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione». Tutti gli altri beni non ricompresi in questa elencazione sono da considerarsi beni mobili.

Gli immobili sono censiti in catasto, suddiviso in un catasto terreni (NCT, Nuovo Catasto terreni ^[1]) ed in un catasto edilizio (NCEU, Nuovo Catasto Edilizio Urbano). I trasferimenti dei diritti connessi ai beni immobili sono obbligatoriamente registrati (per la validità di ogni atto che riguardi trasferimento di diritti su beni immobili è obbligatoria la forma scritta ad substantiam) e le relative scritture sono trasmesse alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.

2) Categorie di terreni e fabbricati

Da un punto di vista amministrativo, negli archivi del Catasto, i terreni sono suddivisi in terreni agricoli ed aree edificabili (o "fabbricabili"), mentre i fabbricati sono divisi nelle tipologie individuate dalle tabelle delle categorie catastali, che sono suddivise in:

- Immobili a destinazione ordinaria
- Immobili a destinazione speciale
- Immobili a destinazione particolare

CATEGORIE CATASTALI PER I	FABBRI-CATI					
IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA						
GRUPPO A - Unità immobiliari per uso abitazione o assimilati						
Abitazioni di tipo signorile			A/1			
Abitazioni di tipo civile			A/2			
Abitazioni di tipo economico			A/3			
Abitazioni di tipo popolare			A/4			
Abitazioni di tipo ultrapopolare			A/5			
Abitazioni di tipo rurale			A/6			
Abitazioni in villini				A/7		
Abitazione in ville				A/8		
Castelli, palazzi di pregio artistico						
e storico					A/9	
Uffici e studi privati				A/10		
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi		A/11				

GRUPPO B - Unità immobiliari per uso di alloggio collettivo						
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi						
conventi, seminari, caserme			B/1			
Case di cura ed ospedali			B/2			
Prigioni e riformatori				B/3		
Uffici pubblici				B/4		
Scuole e laboratori scientifici			B/5			
Biblioteche, pinacoteche, msei, gallerie, accademie	B/6					
Cappelle ed oratori non destinate all'esercizio						
pubblico dei culti				B/7		
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8					
GRUPPO C - Unità immobiliari a destin.ord.comm. E varie						
Negozi e botteghe				C/1		
Magazzini e locali di deposito			C/2			
Laboratori per arti e mestieri			C/3			
Fabbricati e locali per esercizi sportivi		C/4				
Stabilimenti balneari e di acque curative		C/5				
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse		C/6				
Tettoie chiuse o aperte			C/7			
IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE						

Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali						
esigenze di un'attività industriale o commerciale e non						
suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze						
suddette senza radicali trasformazioni		da D/1 a D/10				
IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE						
Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi,						
aerei, metropolitane, ferrovie, impianti di risalita						
in genere				E/1		
Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio	E/2					
Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche	E/3					
Recinti chiusi per mercati, fiere, posteggio bestiame e simili	E/4					
Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze	E/5					
Fari, semafori, torri per rendere l'uso dell'orologio	E/6					
Fabbricati destinati all'esercizio pubblico del culto	E/7					
					E/8	
Altri fabbricati non compresi nelle precedenti categorie						

del gruppo E				E/9		

3) Modalità di acquisizione dei beni immobili

I beni immobili entrano a far parte del patrimonio degli Enti Ecclesiastici per due motivi sostanziali:

Acquisto a titolo oneroso:

a) 1) Compravendita e permuta

Il **contratto di compravendita**, che è il passaggio di proprietà di un bene a fronte del pagamento di un corrispettivo chiamato prezzo, ha effetti reali, cioè il semplice consenso tra le parti produce automaticamente il trasferimento della proprietà del bene ed il suo immediato utilizzo.

La **permuta** differisce dalla compravendita in quanto il corrispettivo è costituito dal trasferimento di cose o di diritti; può essere previsto un eventuale conguaglio in denaro.

La forma scritta è richiesta per la validità della vendita dei beni immobili, pena la nullità, ed è soggetta a cura del notaio alla trascrizione che produce l'effetto di rendere pubblico ai terzi il trasferimento del bene.

Sia la compravendita che la permuta devono riportare il valore del trasferimento sul contratto, pena la nullità dello stesso.

b) Acquisto a titolo gratuito

b) 1) Eredità e legati

L'acquisizione di beni attraverso l'apertura di una **successione** per "mortis causa" può avvenire a titolo universale o a titolo particolare. Nel primo caso l'Ente diventa erede, cioè entra nel patrimonio del de cuius, a far data dalla morte, per cui è necessaria una dichiarazione di volontà che va sotto il nome di accettazione. Gli Enti ecclesiastici, in quanto persone giuridiche, hanno l'obbligo di effettuare l'accettazione dell'eredità con il beneficio d'inventario allo scopo di impedire la confusione del patrimonio del de cuius con quello dell'erede (l'Ente). L'accettazione con beneficio d'inventario, effettuata presso il Notaio o Cancelliere della pretura in cui si è aperta la successione, ha forma di atto pubblico e va registrata all'ufficio dei registri immobiliari. Dopodiché deve essere fatta l'accettazione o la rinuncia all'eredità entro quaranta giorni; se non vi è alcuna dichiarazione si diviene erede a tutti gli effetti.

L'acquisizione può avvenire anche a titolo particolare, ed è il caso del **legato** ove si acquista il diritto, su uno o più beni specifici del patrimonio del de cuius. In questo caso non c'è bisogno di accettazione, avendo l'Ente comunque la facoltà di rinunciare per iscritto.

In entrambi i casi gli Enti ecclesiastici devono ottenere una autorizzazione governativa per accettare legati che hanno per oggetto beni immobili.

b)2) La donazione

La **donazione** è un atto di liberalità che consiste nella cessione gratuita di un bene a favore dell'Ente da parte del donante.

Per la validità della donazione è richiesto un atto pubblico con la presenza di due testimoni. L'accettazione da parte dell'Ente può essere contestuale o successiva all'atto. Ottenuta l'autorizzazione governativa, si notifica al donante l'atto notarile di accettazione, per cui la donazione stessa si perfeziona, cioè ha la sua validità giuridica.

b) 3) L'usufrutto e nuda proprietà

L'**usufrutto** è un diritto reale di godimento di un bene altrui, di cui il proprietario mantiene la **nuda proprietà**, mentre l'usufruttuario ne ha il godimento.

L'usufrutto costituito nei confronti dell'Ente, in quanto personalità giuridica, non può durare più di trenta anni, e deve essere reso pubblico, pena nullità, col mezzo della trascrizione.

Gli obblighi principali dell'Ente consistono nel dovere fondamentale di restituire il bene alla scadenza del diritto di usare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia, e di sostenere tutte le spese inerenti la manutenzione ordinaria ed il pagamento delle imposte.

Le spese di manutenzione straordinaria rimangono a carico del proprietario.

Se l'Ente ha la nuda proprietà di un bene, il cui godimento è di un terzo, al momento della morte dell'usufruttuario si riuniscono proprietà e godimento; occorre in questo caso predisporre gli atti per la validità giuridica.

b) 4) L'uso

L'**uso** è un diritto reale di godimento, personale su di un bene che quindi non può essere né ceduto né locato. L'uso si costituisce per testamento o per contratto e consiste nel diritto di servirsi di un bene per un tempo determinato.

b) 5) Il comodato

Il **comodato** è un contratto con il quale una parte consegna all'altra un bene immobile, affinché questa se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituzione della cosa alla scadenza, senza essere tenuta a pagare alcun corrispettivo. Si trasferisce la sola detenzione della cosa, e non la disponibilità. A carico del comodatario possono essere poste delle prestazioni accessorie purchè queste non abbiano la caratteristica di un corrispettivo.

Il comodatario ha l'obbligo di pagare le spese necessarie per il funzionamento e la manutenzione ordinaria, di rimborsare le imposte al proprietario, ed ha il compito di custodire e conservare la cosa con diligenza.

Le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del proprietario.

L'Ente può acquisire la detenzione di beni immobili o cederli sottoscrivendo un contratto di comodato.

Il contratto di comodato è soggetto a registrazione.

b) 6) Enfiteusi

Vai a: [Navigazione](#), [cerca](#)

L'**enfiteusi** è, fra i diritti reali su cosa altrui quello di più esteso contenuto, al punto di essere stato considerato nei secoli precedenti come una forma di "piccola proprietà".

L'enfiteusi è un diritto perpetuo o, se è previsto un termine, ha durata non inferiore a venti anni che ha per oggetto fondi rustici ma anche fondi urbani.

Sul fondo l'enfiteuta ha la stessa facoltà di godimento che spetta ad un proprietario (art. 959 c. c.), ma con due obblighi specifici:

1. di migliorare il fondo;
2. di corrispondere al nudo proprietario ("concedente") un canone periodico (una somma di danaro ovvero una quantità fissa di prodotti naturali), per la cui determinazione l'autonomia delle parti è vincolata dai criteri previsti dalle leggi speciali in materia.

L'affrancazione è l'acquisto della proprietà da parte dell'enfiteuta mediante il pagamento di una somma pari al canone annuo moltiplicato per quindici. Il diritto di affrancazione è un diritto potestativo dell'enfiteuta: il concedente non può rifiutarsi di prestare il proprio consenso.

Al concedente spetta il diritto di domandare al giudice la devoluzione del fondo, ossia l'estinzione del diritto di enfiteusi:

1. se l'enfiteuta non adempia l'obbligo di migliorare il fondo;
2. se non paga due annualità di canone.

Una causa di estinzione dell'enfiteusi è il perimento totale del fondo (art. 963).

b) 7) Servitù

In diritto si definisce **servitù** (o **servitù prediale**) un diritto reale minore di godimento su cosa altrui, consistente in "un peso imposto sopra un fondo per l'utilità di un altro fondo appartenente a diverso proprietario" (art. 1027 del codice civile).

Il "peso" è una limitazione della facoltà di godimento di un immobile, detto fondo servente, alla quale corrisponde un diritto del proprietario del fondo dominante. Non necessariamente fondo servente e fondo dominante devono essere contigui, anche se devono essere relativamente vicini affinché la servitù abbia un senso.

b) 8 Le servitù coattive

Un diritto alla costituzione coattiva delle servitù è dalla legge previsto in una serie di casi:

- Acquedotto coattivo: è la servitù di far passare acque attraverso il fondo, o i fondi, altrui (escluse case e giardini) per soddisfare il bisogno di acqua del proprio fondo (analoga è la servitù di scarico coattivo).
- Passaggio coattivo: è la servitù di passaggio sul fondo, o sui fondi, altrui (escluse case e giardini) che spetta al proprietario del cd. fondo intercluso, ossia del fondo che non ha un accesso diretto alla strada pubblica o che potrebbe realizzarlo solo con eccessivo dispendio o disagio (quando il fondo sia destinato ad usi agricoli o industriali, il proprietario di questo ha diritto al passaggio coattivo anche se ha un proprio accesso sulla strada pubblica, ma si tratta di un accesso insufficiente ai bisogni agricoli o industriali del suo fondo).
- Elettrodotta coattiva (analogamente: acquedotto pubblico, metanodotto, oleodotto, linee telefoniche, installazione di antenne televisive ecc.): è la servitù che spetta all'ente o alla società che gestisce il servizio di erogazione al pubblico di energia elettrica, acqua potabile, metano ecc. su tutti i fondi che sono situati lungo il percorso della linea elettrica, dell'acquedotto ecc.

Le servitù coattive sono di regola costituite con sentenza dell'autorità giudiziaria, su domanda dell'interessato; la sentenza determina anche l'indennità dovuta al proprietario del fondo servente. Finché il primo non paga l'indennità, il secondo può opporsi all'esercizio della servitù.

Nei casi espressamente previsti dalla legge, la servitù coattiva può anche essere costituita con provvedimento dell'autorità amministrativa (provvedimento che assume carattere analogo all'espropriazione per pubblica utilità).

b) 9) L'ipoteca

Nel diritto civile, l'ipoteca è un diritto reale di garanzia su una cosa altrui, costituito per fungere da garanzia di un credito. Nell'ordinamento italiano è regolato dagli articoli 2808 e seguenti del Codice civile.

L'ipoteca si costituisce su:

- beni immobili,
- diritti reali minori sugli immobili,
- beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, navi, aerei, rendite dello Stato).

Essa deve essere trascritta sui pubblici registri.

Esistono tre tipi di ipoteca: volontaria, giudiziale e legale.

L'ipoteca volontaria si basa:

- ♣ - su un contratto fra il debitore o il terzo datore di ipoteca da una parte e il creditore dall'altra;
- ♣ - su un atto unilaterale fra vivi del debitore o del terzo datore di ipoteca.

Non è ammessa la costituzione in forza di testamento. Il contratto o l'atto unilaterale devono avere la forma scritta a pena di nullità. E' necessario che la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca sia autenticata o accertata giudizialmente.

L'ipoteca giudiziale invece si basa principalmente:

su una sentenza che rechi condanna al pagamento di una somma di danaro o all'adempimento di un'altra obbligazione o al risarcimento del danno da liquidarsi successivamente;

su un decreto ingiuntivo reso esecutivo.

L'ipoteca legale può essere iscritta, anche contro la volontà del debitore, nei casi previsti dalla legge. Hanno diritto ad essa:

l'alienante di un bene immobile o di un bene mobile registrato che non sia stato pagato dall'acquirente;

ciascun coerede sugli immobili dell'eredità, a garanzia del pagamento del conguaglio in danaro spettantegli;

lo Stato sui beni dell'imputato o della persona civilmente responsabile del reato, a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie, del rimborso delle spese processuali e delle spese di mantenimento del condannato in carcere.

4. Documentazione relativa ai beni immobili.

Visura catastale

Vai a: Navigazione, cerca

La **visura catastale** è un documento rilasciato dall'Agenzia del Territorio, conosciuto anche come Catasto, che identifica un bene immobile o un terreno sito sul territorio nazionale.

La visura oltre ad indentificare la posizione di un immobile sul territorio di uno specifico Comune, ne definisce la categoria catastale (se è un'abitazione, un'autorimessa, un ufficio, un negozio, ecc.), ma anche la classe (definita in base a determinate finiture e caratteristiche), la consistenza ovvero la superficie netta e la superficie catastale (lorda).

Nella visura catastale un immobile è identificato tramite foglio, particella (o mappale) e subalterno del Comune di appartenenza se trattasi di fabbricato, tramite foglio e particella (o mappale) se terreno. In visura è visibile anche la rendita catastale dell'immobile e il valore dominicale per i terreni, utile per il calcolo della imposta sul reddito e quelle locali come l'Imposta comunale sugli immobili. Sulla Visura catastale è presente anche il nome del proprietario, nudo proprietario o eventuale usufruttuario del bene immobile anche se tale indicazione non ha valore di certificazione di reale proprietà.

C) I BENI MOBILI

1. Beni pluriennali

a) definizione

Il Codice Civile all'art 812 definisce, i beni **mobili** come tutti quelli che, dallo stesso articolo, non sono ricompresi nel novero dei beni immobili. La distinzione, che palesemente riconduce alla possibilità di trasportare o muovere il bene e che sembra comunque scontata, dal punto di vista giuridico è molto significativa visto che la legge accorda tutele e definisce modalità di trasferimento differenti per le due categorie di beni.

I beni mobili pluriennali sono quei beni di uso durevole (quindi per più anni) che fanno parte della struttura tecnico organizzativa necessaria, e quindi anche del patrimonio, per lo svolgimento dell'attività. Rientrano in questa categoria i macchinari, le attrezzature generiche o specifiche, l'arredamento, gli automezzi, le macchine d'ufficio etc, tutti beni, quindi che seppur con durata diversa, contribuiscono per un periodo piuttosto lungo alla realizzazione del servizio o del prodotto oggetto dell'attività. Questo tipo di beni hanno una ridotta flessibilità ovvero capacità di adattamento ai cambiamenti di attività, ecco perché la loro acquisizione richiede delle attente analisi preventive sia sotto il profilo tecnico che quello finanziario.

La gestione di questi beni richiede sin dall'entrata all'interno dell'ente una serie di accortezze:

- occorre scegliere la formula più adatta di acquisizione, selezionando la più conveniente e idonea ai propri bisogni tra acquisto diretto, leasing, noleggio

- è necessario predisporre adeguati programmi di manutenzione

- occorre definire le più corrette modalità di utilizzo per massimizzare la durata ottimale del bene stesso

b) modalità di acquisizione

La forma fino a qualche tempo fa più frequente di acquisizione di un bene durevole era l'acquisto diretto tramite produttori o rivenditori specializzati. Normalmente questo richiede una disponibilità finanziaria consistente visto che alcuni tra questi beni hanno costi piuttosto elevati. Inoltre quando si parla dei costi necessari per l'acquisto di beni pluriennali molte volte se ne sostengono anche per il trasporto, il montaggio, l'installazione e anche questi non debbono essere sottovalutati. Corollario all'acquisto inoltre è la predisposizione di un piano di manutenzione, individuando ditte idonee a sostenerlo e valutare il deperimento annuale del bene stesso al fine di valutarlo contabilmente con le quote di ammortamento (cfr capitolo contabilità paragrafo.....)

Una via alternativa a quella dell'acquisto diretto è il leasing finanziario o locazione finanziaria. Con questo contratto, che è disciplinato dalla legge 183/76, la società di leasing (locatore) trasferisce a un soggetto utilizzatore (locatario), in cambio del pagamento di un canone periodico, il diritto all'utilizzo di un bene per un periodo di tempo stabilito. In questo periodo il locatario se ne assume tutti i rischi. Alla scadenza del contratto c'è la possibilità per l'utilizzatore, oltre a far

cessare definitivamente il rapporto, anche di diventare proprietario del bene dietro pagamento di un riscatto oppure di chiedere la sostituzione del bene stesso ricontrattando i canoni di leasing dovuti.

Stipulando questo tipo di contratto non si diventa proprietari del bene ma si ha il vantaggio di utilizzarlo senza dover sostenere l'esborso finanziario come nel caso di acquisto. Inoltre di solito nei contratti di leasing o noleggio sono compresi una serie di servizi collaterali quali la manutenzione e l'assistenza tecnica del bene affittato. E' chiaro che questo tipo di contratto dota la struttura di una maggiore flessibilità in quanto permette, ad esempio, di stare al passo con il progresso tecnologico, sostituendo a fine contratto il macchinario con uno di nuova generazione.

c) manutenzioni

La vita utile di un bene strumentale dipende anche dalla cura che si presta per effettuare una corretta manutenzione o degli opportuni interventi di riparazione.

Le manutenzioni, che vengono classificate come ORDINARIE, sono quegli interventi effettuati per mantenere inalterate la vita utile e la produttività originarie del bene funzionante. Diversamente, le riparazioni sono effettuate nei casi di guasto o di rottura dello stesso bene.

Ne consegue che le manutenzioni possono essere previste e programmate, anche mediante contratti di assistenza; mentre le riparazioni non sono prevedibili, data l'impossibilità di stabilire il momento in cui il bene cesserà di funzionare.

Definiamo invece di "manutenzione STRAORDINARIA" quegli interventi di potenziamento, ammodernamento, miglioramento o sostituzione sostanziale di una o più parti del bene.

Esse, a differenza delle spese di manutenzione ordinaria o delle riparazioni, determinano uno dei seguenti effetti:

- a) un allungamento della vita utile
- b) un incremento significativo e misurabile della capacità produttiva
- d) miglioramento della sicurezza del bene stesso.

Dal punto di vista contabile, mentre le spese di manutenzione ordinaria sono dei veri e propri costi di mantenimento del bene e vengono ricondotti ai COSTI DI ESERCIZIO, gli interventi per MANUTENZIONI STRAORDINARIE invece aumentano il valore del bene pluriennale stesso e quindi in bilancio sono collocati tra i conti del patrimonio (cfr capitolo bilancio paragrafo....)

d) ammortamento

I beni durevoli, già dal nome, comprendiamo che sono destinati a durare più anni. Laddove vi è l'acquisto del bene, e quindi esso entra a far parte del patrimonio a disposizione dell'attività, se finanziariamente il costo si sostiene tutto in una volta, contabilmente è giusto ripartirlo tra i vari anni nei quali il macchinario o l'attrezzatura sono inseriti nell'attività. L'ammortamento è il procedimento tecnico contabile mediante il quale ad ogni esercizio viene attribuita una quota del costo complessivo del bene.

Per determinarlo occorre disporre, oltre che del costo sostenuto per l'acquisto (costo storico), della durata presunta della vita utile all'interno della struttura operativa ed anche del criterio di ripartizione che di solito si esprime in una percentuale da calcolare sul costo storico. L'ammor-

tamento è quindi l'espressione contabile di quel processo di usura, invecchiamento tecnologico a cui ogni bene è sottoposto; esso rappresenta una rettifica al valore del bene che passando gli anni, ragionevolmente, perderà sempre più di valore. Al termine del processo di ammortamento di solito il bene "va in pensione" può essere sostituito con l'avanguardia tecnologicamente e di nuova generazione.

e) iscrizione dei beni negli appositi registri

La norma relativa ai registri da tenere per i beni mobili e immobili (L. 600/73) ci richiama alla necessità di documentare accuratamente, evidenziandoli magari, tutti gli acquisti, gli ammodernamenti, gli ampliamenti e le dismissioni relative ai beni in questione. Dalla documentazione fiscale e tecnica infatti si desumono tutti quei dati richiesti per una esatta tenuta del registro beni ammortizzabili.

Sempre la stessa norma nomina beni mobili **iscritti a pubblici registri**. Questi beni sono quelli per i quali è prevista pubblicità per tutti gli atti dispositivi della loro proprietà o per la dismissione. Tra questi pubblici registri, previsti per natanti, aereo veicoli e autoveicoli, conosciamo bene il PRA, il pubblico registro per gli autoveicoli, la cui annotazione rende pubblici e quindi opponibili a terzi, tutti gli atti relativi ad un autoveicolo, dall'immatricolazione alla demolizione.

f) il pegno

Il pegno è un diritto reale di garanzia su una cosa altrui che può gravare solo sui beni mobili. Esso nasce per garantire un creditore che nel caso che il debitore fosse inadempiente può rivalersi sulla cosa data in pegno, fino alla concorrenza del valore del suo credito.

Il pegno è regolato dal codice civile agli articoli 2784 e seguenti; si costituisce per contratto e può avere per oggetto solo beni mobili (non quelli registrati che sono soggetti a ipoteca) e crediti. Nel caso che vengano dati in pegno dei crediti, il contratto si perfeziona solo con la notificazione del pegno al debitore del credito dato in pegno.

La cosa "impegnata" viene consegnata al creditore che però non ne diventa proprietario ma solo "depositario" (quindi non la può usare); quando il debitore salda il suo debito la cosa gli viene restituita. Se invece il debitore non paga, il creditore può, dopo autorizzazione del giudice, vendere la cosa andata in pegno oppure chiedere che gliene venga data la proprietà

g) caso specifico: le autoveicoli

Tra i beni mobili più diffusi all'interno delle strutture dell'Opera vi sono gli autoveicoli; durante la loro vita utile, dall'immatricolazione alla demolizione, la normativa prevede una serie di adempimenti che debbono accompagnare l'acquisto, la dismissione e ogni passaggio di proprietà.

g.1) Immatricolazione

Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una Carta di Circolazione ed immatricolati presso la Direzione generale della Motorizzazione.

Il disbrigo di questa prima formalità permette di espletare la successiva, relativa al Pubblico Registro Autoveicoli.

L'Ufficio della motorizzazione alla richiesta di immatricolazione rilascerà le targhe da apporre al veicolo e la Carta di Circolazione in doppia copia in modo che una possa essere consegnata al PRA. Alcune volte non è possibile rilasciare la Carta di Circolazione immediatamente e se ne rilascia una provvisoria avente validità massima di 90 giorni.

Entro 60 giorni dalla data di effettivo rilascio della Carta di Circolazione, il veicolo deve essere iscritto, a cura dell'interessato, al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).

Nel caso come quello dell'Opera, nel quale le autovetture debbono essere intestate alla Congregazione e non al singolo sacerdote, oltre la normale documentazione richiesta (domanda di iscrizione, attestazione del versamento delle diverse tasse richieste, certificato di conformità rilasciato dalla ditta costruttrice) sarà necessario presentare la documentazione relativa al legale rappresentante che è il primo ad essere autorizzato a compiere questo tipo di acquisti, o eventualmente, di un procuratore da lui designato.

g.2) Tassa di possesso (ex tassa di circolazione o bollo)

La tassa di possesso ha sostituito quella che fino al 1996 era chiamata tassa di circolazione o bollo dell'autovettura. La differenza tra le due imposte è sostanziale perché mentre il bollo si pagava solo per gli autoveicoli che effettivamente circolavano, la tassa di possesso si paga a prescindere dall'effettivo utilizzo visto che colpisce il possesso del mezzo di locomozione. Proprio per tale motivo non è più necessario esporre il tagliando del versamento quando il veicolo è in circolazione, ma occorre produrlo quando ne è chiesta una verifica da parte delle autorità competenti.

La ricevuta della tassa di possesso va conservata almeno cinque anni (in via prudenziale anche dieci) al fine di evitare spiacevoli inconvenienti.

Le tariffe variano in base alla regione di residenza ed in base al tipo di veicolo ed alla sua alimentazione. I dati necessari per disporre di questi elementi si trovano sulla carta di circolazione.

Sono esenti da questa tassa i veicoli destinati espressamente a disabili; quelli con più di trenta anni e quelli con particolare interesse storico e collezionistico se non circolanti.

g.3) Revisione

I veicoli a motore e i loro rimorchi devono essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l'inquinamento entro i limiti stabiliti dalla legge (art.79 cds).

Dal primo gennaio del 2000, anche in Italia le revisioni dei veicoli si sono adeguate alle norme comunitarie:

per le autovetture, autocaravan, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t e per i motoveicoli e ciclomotori la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni,

per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, la revisione deve essere disposta annualmente.

Per effettuare la revisione del veicolo occorre rivolgersi direttamente agli Uffici della Motorizzazione oppure presso officine autorizzate a questo servizio.

Al termine della revisione, il Dipartimento o l'officina autorizzata, consegnano all'utente un taloncino autoadesivo da apporre sulla Carta di Circolazione. Il tagliando porterà la dizione 'revisione regolare' nel caso in cui il veicolo abbia superato tutti i controlli.

Chi circola senza aver sottoposto il proprio veicolo a revisione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa e al ritiro della Carta di Circolazione che viene restituita soltanto dopo aver effettuato la revisione

g.4.) Assicurazioni (cfr capitolo IV paragrafo D)

g.5.) Verifica Gas di Scarico (o bollino blu)

In quasi tutte le città italiane è fatto obbligo per l'automobilista, che vuole accedervi e circolare, di controllare i dispositivi di combustione e scarico del proprio veicolo al fine di tenere a bada le emissioni inquinanti in atmosfera ed il consumo del carburante.

Ecco i passi da compiere per effettuare e dimostrare questo tipo di verifica:

rivolgersi ad una officina autorizzata al controllo dei gas di scarico dove il viene veicolo monitorato tramite apparecchiature ad hoc.

in caso che il responso della verifica sia entro i limiti, viene rilasciato un adesivo da esporre in modo visibile

Annotarsi la scadenza del bollino ottenuto. Di solito è annuale

Le disposizioni regionali possono estendere questo obbligo anche ai motoveicoli e ciclomotori; verificare quindi la normativa locale.

Se, in caso di controllo viene riscontrata l'assenza del bollino blu, sono comminate le sanzioni stabilite dal codice della strada.

g.6) Passaggio di proprietà di un veicolo

Quando un **bene mobile**, automobile, moto, barca, o altro, cambia proprietario perché è venduto o ceduto, si effettua il passaggio di proprietà. Questa procedura che deve essere registrata ufficialmente, dal 2006 non vede più l'obbligo per il venditore ed il compratore di recarsi dal notaio per la registrazione, ma è sufficiente che ad autenticare le firme degli atti si vada presso gli Uffici comunali, i titolari degli STA, gli Sportelli telematici dell'automobilista.

Per effettuare il passaggio di proprietà è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

- Il certificato di proprietà del veicolo, sul cui retro va scritta la dichiarazione di vendita unilaterale con la firma autenticata del venditore. Se non se ne dispone occorre il foglio complementare;
- La fotocopia della carta di circolazione del veicolo;
- La fotocopia di un documento di identità dell'acquirente;
- La nota di presentazione al Pubblico Registro Automobilistico nel caso in cui l'atto di vendita è bilaterale, cioè presenta la firma sia del venditore che dell'acquirente, oppure nel caso in cui si tratti di un atto pubblico o di una sentenza. La nota di presentazione è

disponibile gratuitamente presso gli Sportelli telematici dell'automobilista. In ogni caso il Certificato di proprietà deve essere presentato in allegato

- Il modello di richiesta di aggiornamento della carta di circolazione. Anche questo documento è distribuito gratuitamente presso gli Sportelli telematici dell'automobilista.

Una volta in possesso di tutti i documenti, venditore e acquirente possono rivolgersi ad un qualsiasi Sportello telematico dell'automobilista per registrare il passaggio di proprietà. Al fine di essere maggiormente garantiti e assistiti si può anche affidare l'espletamento dell'intera pratica e la produzione dei documenti richiesti alle delegazioni ACI oppure ad agenzie di consulenza automobilistica abilitate.

g.7.) Demolizione

Chi intende demolire un veicolo non può provvedere "in proprio" alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) ma deve consegnare il mezzo ad un centro di raccolta autorizzato oppure - nel caso in cui il mezzo venga ceduto per acquistarne un altro - al concessionario automobilistico. Sarà poi il gestore del centro di raccolta o il concessionario a provvedere alla cancellazione del veicolo dal P.R.A. attraverso la presentazione della pratica di demolizione.

A tale scopo, si devono **consegnare**, insieme al veicolo da rottamare, anche le **targhe**, la **Carta di Circolazione** ed il **Certificato di Proprietà (o Foglio Complementare)**, documenti necessari alla cancellazione dal P.R.A. Nel caso in cui non si abbia il possesso di uno o più dei suddetti documenti, si deve consegnare denuncia di smarrimento o di furto.

Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il centro di raccolta - o il concessionario - è tenuto a rilasciare al proprietario/detentore del veicolo consegnato un apposito "**certificato di rottamazione**" dal quale devono risultare i seguenti dati minimi:

- nome,
- indirizzo,
- numero di registrazione/identificazione e la firma del titolare dell'impresa che rilascia il certificato,
- l'Autorità competente che ha rilasciato l'autorizzazione all'impresa,
- la data e l'ora di rilascio del certificato stesso e la data e l'ora di presa in carico del mezzo,

- l'impegno a provvedere alla pratica di cancellazione dal P.R.A.,
- gli estremi di identificazione del veicolo (classe, marca, modello, targa e numero di telaio), i dati personali e la firma del soggetto che effettua la consegna del veicolo (qualora si tratti di soggetto diverso dal proprietario, anche i dati di quest'ultimo).

Questo certificato solleva da ogni responsabilità (civile, penale e amministrativa) il proprietario del veicolo. Pertanto, è **importantissimo**:

- accertarsi, se si consegna il veicolo direttamente al demolitore (centro di raccolta), che quest'ultimo sia in possesso della prevista autorizzazione,
- esigere che il centro di raccolta o concessionario che ritira il veicolo per la demolizione rilasci il certificato di rottamazione (recante i dati minimi di cui sopra),

- conservare con cura il certificato di consegna per qualsiasi evenienza (in primo luogo di natura fiscale).

E' previsto infine il versamento di alcune tasse dovute per l'espletamento di tutta la pratica.

2. Beni di consumo

2. a. definizione

I beni di consumo sono i beni il cui utilizzo non richiede un'ulteriore trasformazione: essi sono i prodotti che esauriscono la loro funzione nel momento stesso in cui vengono utilizzati (ad esempio, un foglio di carta, un medicinale o un gelato), e si distinguono da quelli descritti nel precedente punto a) ovvero dai beni pluriennali / durevoli (ad esempio, gli elettrodomestici o i vestiti), definiti anche "a fecondità ripetuta" in quanto la loro utilità non si esaurisce in un unico atto ma continua nel tempo.

2. b. modalità di acquisizione

I beni di consumo possono essere acquistati a titolo oneroso o a titolo gratuito

Gli acquisti a titolo oneroso comportano il trasferimento della proprietà su beni di un soggetto ad un altro soggetto dietro il corrispettivo di un *prezzo*. Quindi il prezzo è la quantificazione del sacrificio che colui che cede il bene è disposto ad accettare per spossessarsi del bene stesso. Dove non c'è sacrificio per spossessarsi del bene e quindi dove non si deve pagare un prezzo per impossessarsi di quel bene si hanno **acquisti a titolo gratuito** ovvero lasciati, eredità, legati e donazioni (ma è più facile che tramite successioni "mortis causa" si acquisiscano beni mobili pluriennali perciò si rimanda la trattazione)

2.b.1) Il contratto di acquisto a titolo oneroso

Esso ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa verso il corrispettivo di un prezzo.

Il compratore ha dei diritti sanciti dal codice civile che indica gli obblighi del venditore:

- far acquistare al compratore la proprietà della cosa
- consegnare la cosa al compratore
- garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa

L'obbligo principale del compratore è quello del pagamento del prezzo. Prezzo che è generalmente stabilito dalle parti.

2.b.2) Procedure di gestione degli acquisti

L'acquisizione di beni di consumo è legata all'approvvigionamento di beni legati alle cure mediche, alla ristorazione degli utenti/ religiosi, alla pulizia ed allo svolgimento delle attività amministrative.

Innanzitutto è necessario delineare modalità di selezione e classificazione dei Fornitori al fine di produrre un elenco di Fornitori qualificati. Affinché un fornitore possa instaurare con l'ente un rapporto fiduciario che sia durevole nel tempo vi sono degli indicatori da rispettare:

- il riscontro dell'esatta corrispondenza tra ordinativi e consegne e verifica della qualità

- il rispetto dei prezzi concordati
- il rispetto dei tempi di consegna.

Prima di effettuare un acquisto è sempre opportuno richiedere preventivi a differenti ditte per poter effettuare un confronto ed individuare il miglior rapporto di qualità / prezzo per quel bene che si sta acquistando.

Il nostro programma contabile è in realtà un vero e proprio programma di gestione. Infatti si chiama "Gestionale 1". Esso consente di gestire per ogni fornitore una scheda in cui compaiono: ragione sociale, indirizzi, Codice fiscale e Partita IVA, numeri telefonici e fax, nomi delle persone di riferimento, modalità di pagamento, sconti applicati, banche di appoggio, articoli comprati, aliquota IVA principalmente applicata, ecc.

Dopo che il bene viene consegnato all' Ente vi è il momento del ricevimento della fattura (che può anche essere contestuale alla consegna del bene).

Nella fattura sono indicate le caratteristiche quali / quantitative dei beni acquistati: unità per prezzi unitari dei beni oltreché l' Imposta sul Valore Aggiunto.

In seguito alla registrazione della fattura nel programma contabile si avrà il pagamento della fattura stessa chiudendo il ciclo passivo dell' acquisto.

Una capacità importante dell' Economo è quella di saper dilatare al massimo la durata del ciclo passivo ovvero del periodo che intercorre tra il momento in cui si ottiene la disponibilità del bene ed il momento in cui lo si paga. L' ideale è cercare di pagare quando il bene di consumo è già stato consumato ovvero a 30 / 60 / 90 giorni.

Il miglior strumento di pagamento è quello rappresentato dall' uso della Ricevuta Bancaria (Ri-Ba): è sufficiente dare al fornitore le coordinate bancarie di uno dei conti dell' Ente e sarà poi la banca a inoltrare all' Ente la richiesta di pagamento all' approssimarsi della scadenza.

Sarà il nostro programma contabile ad indicarci le scadenze delle fatture nel tempo e ad aiutarci a capire di quanta liquidità l' Ente avrà bisogno nei vari periodi del calendario. Ciò permette una miglior gestione della liquidità e una pianificazione finanziaria delle risorse.

Ciò che può essere correttamente contabilizzato è solo l'acquisto di beni che avviene tramite il rilascio di *fattura* all' Ente. Non si possono registrare le spese giustificate solo da *scontrino fiscale*: essi divengono *costi indeducibili*. Si possono registrare le *ricevute fiscali* se l' emittente compila la ricevuta con i dati dell' Ente. Si possono registrare anche le *note di acquisto per francobolli / marche da bollo* sempre che tali notule siano su carta intestata dell' Ente e vi sia il timbro dell' esercente.

2.b.3) Beni di consumo ad uso promiscuo.

Per quanto concerne i beni ad uso promiscuo, (art. 109 comma 2 T.U.I.R), cioè quei beni che possono essere utilizzati sia per l'attività istituzionale che per l'attività commerciale è espressamente previsto che il costo di acquisto, i canoni di leasing e di noleggio ed i costi di funzionamento e manutenzione siano deducibili quali costi dell'attività commerciale nella misura del 50 %.

Possono essere beni di consumo ad uso promiscuo i materiali di pulizia usati sia per gli ambienti dove si svolge attività socio assistenziale che per gli ambienti della comunità Religiosa, il vitto

ed i medicinali. Per tutti questi beni sarebbe più opportuno ottenere il rilascio di fatture separate da imputare alla parte fiscale dell'attività (FR) ed alla parte istituzionale (FRC)

D) Le ASSICURAZIONI

1. Definizione

Prendendo spunto dal disposto dell'art.1882 del Codice Civile, che così recita : **“L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana”**, possiamo affermare che con il Vai a: [Navigazione](#), [cerca](#)

contratto di **assicurazione** un soggetto (*il contraente*) vuole garantirsi contro il verificarsi di un evento futuro e incerto (*c.d. rischio aleatorio*), generalmente dannoso per la propria salute o patrimonio.

L'assicurazione, quindi, ha lo scopo di “trasformare un rischio possibile in una spesa definita”; infatti attraverso la stipula di un contratto assicurativo (*la polizza*), l'assicurando intende “quantificare” il danno patrimoniale che esso avrebbe se l'evento garantito (*il rischio*) si verificasse.

Il trasferimento del rischio dall'assicurato all'assicuratore avviene dopo che il primo ha sopportato un costo che si chiama “*premio assicurativo*” che viene calcolato in base alla probabilità che l'evento stesso si verifichi. Per determinare questa eventualità si ricorre a strumenti quali tavole attuariali e statistiche, studi specifici su una determinata categoria di attività o di persone etc....

In alcune circostanze una persona o una società possono essere obbligate a contrarre un'assicurazione (ad esempio quella per responsabilità civile delle auto); in alcuni casi addirittura non è possibile neppure scegliere la controparte con cui stipulare la polizza (ad esempio per quasi tutti i lavoratori si è obbligati a rivolgersi all'INAIL)

2. Classificazione

I contratti assicurativi possono essere ricondotti a due grandi categorie:

assicurazioni sulla vita

assicurazioni contro i danni

2) a) Assicurazioni sulla Vita

Stipulando questo tipo di polizza l'assicurato percepirà un determinato capitale o rendita in caso di premorienza rispetto una età fissata (*cosiddetta polizza caso morte*) oppure un certo capitale o rendita in caso di sopravvivenza rispetto una determinata età (cd. *Polizze caso vita*)

2) b) Assicurazioni contro i danni

Con questo tipo di contratti l'assicuratore risarcisce la diminuzione del patrimonio dell'assicurato in seguito al verificarsi di un evento dannoso. Tra gli eventi dannosi sono contemplati:

la distruzione, la perdita e il deterioramento di beni (assicurazione per i danni a cose);

la diminuzione o la totale perdita della capacità di produrre reddito (assicurazione per i danni alla persona);

la responsabilità per i danni arrecati a terzi (assicurazione di responsabilità civile)

Di seguito riportiamo alcune caratteristiche relative alle diverse polizze assicurative contro i danni.

2.b.1 Assicurazione per danni subiti dal patrimonio (esclusi gli autoveicoli)

Polizza Incendio e sua estensione

Questa tipologia di polizza serve per garantire il patrimonio disponibile di un privato o di un ente e quindi a prevedere un indennizzo finanziario nel caso in cui si verificano danni ai beni di proprietà quali fabbricati, oggetti contenuti negli stessi, etc. Per attivare la polizza è necessaria una previa valutazione del bene che si assicura al fine di definire il massimo danno sopportabile in caso di deperimento totale dello stesso.

In merito a questa assicurazione il codice civile dispone all'articolo 1917:

“Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.”

Le cause che possono essere a origine del danno non debbono, come sottolineato dalla norma, essere dolose e possono ricondursi a fattispecie, ben individuate in polizza, quali incendio (*garanzia principale che denomina la polizza*), fulmine, eventi atmosferici, perdite tubature acqua, autocombustione, alluvioni e inondazioni, atti vandalici e dolosi, terremoto...etc.

In caso del verificarsi di un sinistro occorre fare denuncia dettagliata dell'evento alla compagnia assicuratrice allegando tutta la documentazione di cui si dispone in merito, che aiuti una migliore e più completa valutazione del danno stesso. La possibilità di fare richiesta di indennizzo per i danni subiti si prescrive, secondo il disposto dell'art. 2952 del codice civile, entro un anno dalla data del sinistro.

Polizza Furto e Rapina

Le **assicurazioni contro il furto** mirano a proteggere l'individuo o l'ente dai danni economici derivanti dal furto di quanto presente nella sua abitazione o all'interno degli edifici di proprietà. Non di rado, l'assicurazione contro il furto copre altresì gli eventuali danni, guasti e atti di vandalismo cagionati dai ladri ai locali dell'assicurato ed alle cose assicurate. Può essere prevista all'interno della polizza anche la garanzia contro lo scippo o le rapine avvenute fuori dalla casa dell'assicurato.

Normalmente prima di concedere questo tipo di copertura assicurativa le compagnie di assicurazione richiedono informazioni dettagliate su eventuali sistemi di sicurezza installati a garanzia del fabbricato, la cui presenza abbatte in parte il rischio e il conseguente premio.

Al momento della stipula della polizza viene definita una somma massima di indennità per i beni trafugabili; per quanto riguarda, però, beni particolari quali oggetti d'arte, preziosi, dipinti, titoli di credito, viene effettuata una valutazione, anche tramite perizie specializzate; ed i costi di tale copertura sono definiti tramite parametri diversi.

In caso di verificarsi di furto o rapina occorre:

inoltrare denuncia alle autorità competenti

inoltrare denuncia alla compagnia assicuratrice unitamente ad un elenco dettagliato dei beni trafugati

Il termine di prescrizione entro cui presentare la richiesta di indennizzo del danno è di un anno

2.b.2) Assicurazione per danni subiti dagli autoveicoli

Polizza Incendio e Furto

Scopo di questa polizza è garantire il furto o l'incendio totali o parziali di un autoveicolo o ciclomotore. L'importo che verrà indennizzato sarà al massimo pari al capitale assicurato il quale a sua volta va ogni anno adeguato alla valutazione fatta per quel veicolo dalle riviste specializzate (Quattroruote o Eurotax).

In caso di verificarsi di furto o incendio occorre:

inoltrare denuncia alle autorità competenti

inoltrare denuncia alla compagnia assicuratrice

produrre copia del libretto di circolazione del veicolo

in caso di danno parziale

fotografare il danno stesso

sentire l'Assicuratore far periziare il veicolo

produrre documentazione fiscale della riparazione o sostituzione da effettuare

Il termine di prescrizione entro cui presentare la richiesta di indennizzo del danno è di un anno

Polizza Kasko

Con questa polizza si chiede la copertura di quei danni che i propri veicoli subiscono per cause non imputabili a terzi ma a responsabilità esclusivamente o in parte proprie. La garanzia che è prevista in questo tipo di polizze è molto rischiosa per le compagnie assicurative che sono infatti restie nel concederla e laddove lo fanno, chiedono premi molto elevati anche con la previsione di franchigie consistenti. Inoltre molto spesso non è possibile ottenere la copertura kasko per veicoli con più di 3 o 5 anni di vita.

Nel caso di sinistro Kasko occorre:

- inoltrare denuncia alla compagnia assicuratrice
- produrre copia del libretto di circolazione del veicolo
- produrre documentazione fotografica del danno
- produrre documentazione fiscale della riparazione da effettuare

Anche in questo caso il termine entro cui richiedere l'indennizzo del danno è di 12 mesi.

2.b.3) Assicurazione per danni subiti dalla persona

Polizza Sanitaria

La polizza sanitaria o polizza malattie, è una forma di assicurazione, che viene stipulata per garantirsi una alternativa al Sistema sanitario nazionale, oppure un'integrazione: a fronte al pagamento di un premio le assicurazioni consentono di ottenere un rimborso, parziale o totale, dei costi sostenuti per le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private, oppure un indennizzo giornaliero nel caso di degenza in strutture pubbliche. Non è necessario che vi sia un intervento chirurgico; la maggior parte delle polizze comprende anche le degenze in day-hospital.

Le polizze stipulate dai religiosi (sia tramite la diocesi che la Congregazione dei servi della Carità) prevedono la possibilità di ricevere un indennizzo proporzionato ai giorni di degenza, se avvenuta in strutture pubbliche o convenzionate con il SSN, oppure in alternativa, il rimborso delle spese sopportate per la degenza in strutture private e di quelle sostenute nei 90 giorni precedenti e successivi la degenza stessa. In quest'ultimo caso deve prodursi adeguata documentazione fiscale.

Normalmente questo tipo di polizze esclude dalla copertura assicurativa patologie particolari quali malattie da immunodeficienza, malattie psichiatriche, alcolismo, tossicodipendenza, interventi estetici. Viene sempre fissata anche un'età massima degli assicurati, oltre la quale la quale la garanzia cessa la sua validità.

Proprio al fine di ben definire eventuali esclusioni nelle garanzie offerte dalla polizza, viene richiesta, solitamente, la compilazione ad ogni assicurato di un questionario per la definizione dell'anamnesi di ingresso in polizza.

In caso di ricovero è necessario:

Inoltrare denuncia dell'avvenuto ricovero alla compagnia assicuratrice (entro 12 mesi dalla data di inizio degenza)

Fornire la cartella clinica in copia conforme all'originale della degenza

In caso di degenza in strutture private: fornire tutta la documentazione fiscale comprovante le spese sostenute nei 90 gg precedenti e successivi al ricovero stesso.

Il termine di prescrizione entro cui presentare la richiesta di rimborso spese sanitarie è di un anno.

Polizza Infortuni (esclusi conducenti)

La polizza infortuni copre i danni provocati alla persona da quegli eventi fortuiti che si realizzano in maniera violenta e per cause esterne rispetto al soggetto che lo subisce; tale ultima precisazione è elemento distintivo rispetto le malattie. Questo tipo di polizze di solito comprendono anche infortuni derivanti da imperizie, imprudenze o negligenze dell'assicurato, come pure gli infortuni subiti nel compiere atti temerari per legittima difesa o per dovere di solidarietà umana.

Come nel caso di polizze malattie, anche quelle infortuni normalmente escludono quegli eventi conseguenti di stato di ubriachezza oppure per l'effetto di sostanze stupefacenti.

Le coperture assicurative garantite hanno una duplice valenza:

viene corrisposto un capitale garantito agli eredi o ai beneficiari in caso di morte dell'assicurato;

viene corrisposto un capitale per il caso di invalidità permanente che riduca, in tutto o in parte, la capacità lavorativa dell'assicurato. La determinazione dei punti di invalidità è frutto di una valutazione medico legale

un indennizzo per ogni giorno di inabilità temporanea, vale a dire per ogni giorno in cui l'assicurato, in conseguenza di un infortunio, non può svolgere le sue normali attività lavorative;

Per essere indennizzabile non è necessario che l'infortunio avvenga all'interno dell'Istituto che ha stipulato la polizza ma, come nel caso di campi estivi, la garanzia si estende anche agli eventi che si originano fuori sede.

In caso di infortunio è necessario:

Inoltrare denuncia dell'infortunio alla compagnia assicuratrice

Produrre la documentazione del pronto Soccorso

Produrre tutta la documentazione medica successiva compreso certificato finale del medico legale.

Il termine di prescrizione entro cui presentare la richiesta di indennizzo dell'infortunio subito è di un anno

Polizza Infortuni conducenti

E' una polizza accessoria, rispetto la principale di responsabilità civile, che può essere stipulata per indennizzare gli infortuni che può subire il conducente di un veicolo. Quindi, pur rientrando nelle polizze auto, questa copertura è a favore della persona e non dell'auto-veicolo .

Normalmente la copertura è a favore di chiunque sia il conducente di un veicolo ben individuato nella polizza (c.d. opzione veicolo)

Le prestazioni della polizza prevedono :

la liquidazione agli eredi o beneficiari di un capitale in caso di morte

la liquidazione all'Assicurato di un capitale proporzionato alla invalidità permanente riportata

In caso di infortunio il conducente deve:

produrre documentazione relativa al sinistro del veicolo condotto

produrre documentazione del Pronto Soccorso attestante l'infortunio

Presentare tutta la documentazione medica successiva compreso il certificato finale del medico legale

Il termine di prescrizione entro cui presentare la richiesta di indennizzo per l'infortunio subito è di un anno

2.b.4) Assicurazione di Responsabilità Civile

Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

Il fondamento del concetto di responsabilità civile si trova nel disposto dell'art. 2043 del codice civile che così dispone: "*Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*"

La copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi sorge per indennizzare l'assicurato di quanto egli debba pagare poiché civilmente responsabile sia per fatto proprio sia per fatto di persone delle quali debba rispondere (come figli minori, dipendenti, propri edifici o veicoli, propri animali) per danni materiali e corporali, involontariamente cagionati a terzi (quindi nel nostro caso persone estranee all'Opera don Guanella), in conseguenza di un fatto colposo o doloso, verificatosi in relazione allo svolgimento dell'attività per la quale è prestata l'assicurazione.

Nella garanzia di responsabilità civile è compresa anche quella derivante all'assicurato per fatti imputabili al personale dipendente e non, addetto all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, per morte e lesioni personali nonché distruzione o deterioramento di cose.

Tra i terzi sono compresi oltre che gli assistiti, gli ospiti, i volontari, anche i dipendenti per i quali la garanzia in polizza è successiva rispetto quella obbligatoria dell'INAIL

In caso di danno prodotto occorre:

fare denuncia dettagliata dell'avvenimento

produrre eventuale documentazione inviata dal danneggiato

Il termine di prescrizione entro cui presentare la richiesta di indennizzo del danno è di un anno

Polizza Responsabilità Civile Auto (RCA)

La polizza per responsabilità civile verso terzi per veicoli a motore è stata resa obbligatoria nel 1969 dalla legge n. 990. Essa prevede che sia la Compagnia a pagare per i danni materiali o corporali causati a terzi, compresi i trasportati, tramite il proprio veicolo.

Occorre precisare che il danneggiato deve essere un terzo, quindi, un soggetto non parente o comunque non legato da vincoli con l'assicurato.

La garanzia per responsabilità civile prevede un risarcimento sono previsti massimali di indennizzo piuttosto elevati e comunque vi è un limite inferiore sotto cui non può scendere la garanzia prevista, questo anche a tutela di chi subisce il danno.

Sull'importo del premio incidono vari elementi, ma in particolare il criterio del "bonus-malus" che prevede pagamenti che diminuiscono se non si fanno sinistri.

La normativa attuale prevede una maggiore trasparenza nel campo delle polizze RC auto e la possibilità di disdire più agevolmente una polizza ritenuta non conveniente in confronto con altre presenti sul mercato.

Quando si verifica un sinistro c'è la possibilità di compilare un modulo, il cosiddetto C.I.D. (convenzione indennizzo diretto) che presupponendo una constatazione amichevole del fatto, ed essendo sottoscritto da entrambe le parti coinvolte nell'incidente, accorcia notevolmente i tempi per il risarcimento del danno. Il CID può essere compilato anche se nell'incidente vi sono lesioni alle persone e ai trasportati purchè i veicoli coinvolti non siano più di due.

Dal 1° febbraio 2007 è in vigore, per molte tipologie di incidente stradale il **risarcimento diretto**.

Questa procedura introduce una serie di novità tra cui le principali sono:

sia la denuncia del sinistro sia la richiesta di risarcimento del danno si presentano, se non si è totalmente responsabili del sinistro, direttamente alla propria compagnia di assicurazione, anche in assenza di CID con doppia firma;

sono risarciti tutti i danni al veicolo assicurato e i danni alla persona di lieve entità subiti dal conducente del veicolo assicurato;

il pagamento del danno è effettuato dalla Società che assicura il veicolo condotto dal soggetto incolpevole o parzialmente responsabile ed in tal caso per la sola quota di responsabilità.

Il risarcimento diretto non si applica nel caso di sinistri in cui sono coinvolti più di due veicoli e dove ci sono ciclomotori non targati e privi di certificato di circolazione

In caso di incidente con l'auto, tenendo presente le recenti novità legislative, occorre fornire:

denuncia dell'incidente (CID o richiesta di risarcimento danni)

eventuale verbale delle autorità convenute

copia del libretto di circolazione

foto e fattura del anno subito (quando si ritiene di aver ragione)

Il termine di prescrizione entro cui presentare la richiesta di indennizzo del danno è di due anni

E) FONTI E IMPIEGHI

Con questa espressione si indicano i mezzi con cui viene finanziata l'attività e come vengono impiegati tali mezzi. Per capire meglio ci si può chiedere "la mia attività da cosa è finanziata?" ovvero "chi / che cosa permette alla mia attività di procedere?" e "le risorse che ho ottenuto come sono impiegate?". Possiamo riprendere lo schema dello Stato Patrimoniale a sezioni contrapposte pensando alla parte destra, quella delle passività, come al sistema delle fonti, all'insieme dei mezzi di provenienza propria o di terzi (prestiti, mutui, debiti v/ fornitori, debiti v/ dipendenti per tfr, altro) e alla parte sinistra, quella delle attività, come al sistema degli impieghi, a come sono impiegate le fonti: nelle immobilizzazioni, nei crediti v/ clienti, nei depositi liquidi (casse e banche), nell'investimento delle eccedenze (titoli).

1) Le fonti

In diritto, si definisce Debito il dovere giuridico di eseguire una determinata prestazione avente un valore economico nei confronti di un soggetto determinato.

Sappiamo che il nostro sistema di gestione contempla sia una parte fiscale che una non fiscale: un doppio sistema che va però considerato unitariamente: l'attività socio assistenziale fiscale dovrebbe reggersi autonomamente, senza l'intervento della parte non fiscale a finanziare il disavanzo. Ma spesso l'attività fiscale è finanziata dalla parte non fiscale e qui troviamo quindi la prima fonte finanziaria (il primo debito). Fonte finanziaria propria che in un'impresa commerciale sarebbe rappresentata dal patrimonio netto. Nei nostri bilanci la voce patrimonio netto esiste e possiamo considerarlo come il fondo di dotazione iniziale ma anno per anno l'intervento della Congregazione a supporto dell'attività fiscale lo misuriamo con la voce debiti/crediti verso Ente Congregazione (B700050)

A ogni buon conto uno schema che può riassumere quelle che sono le fonti è il seguente:

- a) debiti v/ Ente Congregazione (vedi sopra)
- b) I debiti per Trattamento di Fine Rapporto relativi al personale dipendente rappresentano un debito che la Casa ha nei confronti dei propri dipendenti. La quota di Trattamento di Fine Rapporto viene calcolata per convenzione alla fine dell'anno ma si tratta di un debito che matura giorno per giorno per il fatto di avere alle proprie dipendenze il personale. Quando un dipendente si dimette, va in pen-

sione o viene licenziato gli si deve liquidare la quota di TFR maturato sino a quel momento (da quando è stato assunto). Il dipendente, in alcuni casi, può chiedere un'anticipazione del TFR maturato (cure mediche, acquisto prima casa). Nel bilancio la voce che è indicata come Fondo TFR è la sommatoria di tutto il TFR dei dipendenti in servizio dal momento della loro assunzione.

c) Nella voce debiti diversi risiedono tutte le altre fonti ovvero tutto ciò che terzi rispetto alla Casa concedono per permettere la continuità della gestione ovvero: debiti per stipendi da pagare, debiti v/ enti sindacali, debiti verso erario per imposte da versare, debiti verso INPS ed INAIL, debiti v/ fornitori, debiti v/ banche per prestiti, mutui passivi, debiti verso Provincia Religiosa (per debiti vari, per contributi, per costruzioni), debiti v/ Curia Generalizia (per Irap,).

Tra le fonti vi sono le fonti finanziarie:

d) In finanza il prestito è la cessione di un capitale contro l'impegno alla restituzione dello stesso capitale: può essere concesso da una banca dietro opportune garanzie o dalla Provincia Religiosa stabilendone i modi di restituzione. Il prezzo del prestito è un interesse passivo da corrispondere alla banca (ma anche alla Provincia Religiosa). e) Il mutuo è un contratto mediante il quale una parte, detta mutuante, consegna all'altra, detta mutuataria, una somma di denaro che l'altra si obbliga a restituire successivamente. Il mutuo bancario è la forma più diffusa di mutuo ed è quel prestito erogato da un istituto di credito, solitamente per importi di un certo rilievo, contro la prestazione di una garanzia. Il caso tipico è il mutuo richiesto e concesso per agevolare il mutuatario nell'acquisto o nella ristrutturazione di un immobile.

2. Gli impieghi

a) Ciò che la Casa ottiene da tutti i terzi ad essa e che utilizza nella propria attività è definito come impiego/attività. Vi sono impieghi in attività immobilizzate:

a.I°) beni immobili

a.II°) crediti per fondo fiduciario e per fondo TFR versati in Provincia Religiosa e impieghi in attività circolanti ove per circolanti si intendono quegli impieghi che durante l'anno si dovrebbero rinnovare completamente:

a.III°) crediti v/clienti

a.IV°) crediti vari

a.V°) attività finanziarie

a.VI°) depositi liquidi.

b) Attività finanziarie e depositi liquidi sono impieghi finanziari

b.I°) Per *attività finanziarie* si intendono gli investimenti di breve durata delle eccedenze che non servono per la gestione ordinaria (bot, pronti contro termine, cct). Le Case di norma non sono autorizzate a investire in attività finanziarie perché le eccedenze di gestione sono versate alla Provincia Religiosa a titolo di Fondo Fiduciario.

b.II°) *Depositi liquidi* sono denaro in cassa e assegni e depositi postali e bancari.

b.III°) E' necessario effettuare la quadratura giornaliera della cassa ed evitare di tenere somme non necessarie oltre un determinato limite di tempo.

b.IV°) Il programma di contabilità consente di stampare le schede delle banche per effettuare le quadrature con gli estratti conto.

3. Le Banche

Le banche sono aziende che operano soprattutto nel mercato dei capitali ovvero fanno da tramite tra chi risparmia e chi investe il denaro. La banca quindi non presta denaro proprio ma quello raccolto presso i risparmiatori; proprio grazie il denaro prestato, le banche ottengono la loro maggiore fonte di entrata che sono gli interessi attivi; oltre questi un'altra fonte di entrata sono le commissioni per i servizi resi alla clientela mentre le più importante voce di costo sono costituite dagli interessi passivi che vengono corrisposti ai risparmiatori sui loro depositi dai costi per il personale e per il mantenimento delle sedi e delle filiali.

Le banche quindi svolgono innanzitutto una funzione creditizia cioè concede credito a chi per diversi motivi ha bisogno di liquidità; questa liquidità viene impiegata per investimenti di varia natura, da quelli realizzati dalle imprese (avvio di una attività commerciale o industriale) e quelli realizzati dalle famiglie (ad esempio acquisto di una casa, di un negozio); quindi nella società la funzione delle banche è molto importante per i suoi risvolti economici ecco perché la loro attività è monitorata e indirizzata da un istituto di credito centrale – la banca d'Italia- e comunque numerose sono le leggi nazionali che riguardano il credito ed il settore bancario. Una di queste norme obbliga le banche a tenere un fondo di garanzia, detto fondo di riserva obbligatoria, che è un deposito vincolato e costituito presso la banca d'Italia proprio a garanzia di quota dei risparmi raccolti ed investiti. Quel deposito non può essere in alcun modo toccato.

L' INTERESSE

L' interesse è la remunerazione che riceve colui che presta denaro. Esso dipende da alcune variabili che sono:

Il tempo per cui il denaro è prestato

L'importo del denaro prestato

Il tasso di interesse (ovvero la percentuale che viene fissata prima di prestare o ricevere denaro)

Il rischio a cui il prestito è sottoposto

Nei rapporti con le banche gli interessi si dice che vengono periodicamente “capitalizzati” ovvero si conteggiano e si sommano al capitale e questa somma che si chiama Montante è la base su cui calcolare i nuovi interessi per il prossimo periodo.

Esistono dei prestiti che devono essere rimborsabili in qualsiasi momento (ad esempio i soldi che si mettono sul conto corrente (strumento che poi approfondiremo), per questi la remunerazione sarà piuttosto bassa in quanto più che una funzione creditizia, la banca svolge una funzione di custodia del denaro. In altre occasioni i risparmiatori, sapendo di non aver probabilmente bisogno di quella somma di denaro per un determinato periodo, decidono di vincolarla per un certo tempo: in questo caso la funzione creditizia diviene più spiccata e la remunerazione tramite l'interesse maggiore.

In Italia la tassazione sugli interessi maturati è del 27%

LA VALUTA

La valuta è il giorno dal quale cominciano a maturare gli interessi su un capitale dato in prestito. L'individuazione di questo giorno non è immediata infatti esistono delle regole bancarie che stabiliscono quando cade il giorno di valuta. Ad esempio se si fa un versamento in banca (e quindi si prestano soldi alla banca) in data odierna, il regolamento bancario (o anche le norme stabilite da organismi superiori) dice che quel capitale inizierà a maturare interessi sono tra 3 giorni e questo per permettere alla Banca di impiegare quel denaro, ma anche per guadagnare anche su quella differenza di tempo (la banca investe oggi i soldi ricevuti e da oggi prende gli interessi mentre al risparmiatore li pagherà solo a partire dal quarto giorno.....)

LE OPERAZIONI DI INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA

Concretamente l'attività di raccolta e impiego del denaro si attua tramite delle operazioni di raccolta fondi (PASSIVE) e operazioni di impiego fondi (ATTIVE).

Le operazioni di raccolta sono quelle compiute verso la clientela tramite i libretti di deposito, i conti corrente bancari, i certificati di deposito a breve/medio o a lungo termine e le obbligazioni bancarie. Può accadere anche che una banca reperisca fondi attraverso altre banche (prestiti interbancari).

Le operazioni di impiego dei fondi le banche le attuano concedendo credito ai propri clienti siano essi privati e imprese; le principali tra questo tipo di operazioni sono le aperture di credito, le concessioni di fido, le concessioni di mutuo, gli anticipi su fatture o su beni mobili, etc....

I PRINCIPALI STRUMENTI BANCARI PER LA RACCOLTA DEI FONDI

IL DEPOSITO

Tramite il deposito la banca si impegna a custodire ed a restituire le somme di denaro ricevute in deposito a richiesta del cliente (se è un deposito libero) oppure alla scadenza prestabilita (se è un deposito vincolato), in alcuni casi è comunque richiesto un margine di preavviso per il prelievo di fondi.

Il documento che accompagna questo tipo di rapporto con la banca è il libretto che riporta fedelmente tutte le operazioni compiute, le spese sostenute e gli interessi maturati. Il libretto può es-

sere al portatore ed allora chi detiene questo documento può compiere tutte le operazioni sul deposito, oppure può essere nominativo ed allora solo la persona indicata potrà compiere le varie operazioni.

Sul capitale versato in deposito viene corrisposto un interesse concordato all'inizio del rapporto tra cliente e banca e vengono addebitate periodicamente delle spese di tenuta conto. Periodicamente, soprattutto il saggio di interesse può subire variazioni unilaterali da parte della Banca.

CERTIFICATI DI DEPOSITO

Sono strumenti di raccolta fondi un po' particolari in quanto hanno una scadenza prestabilita compresa tra 3 e 18 mesi se sono a breve termine o tra 18 e 60 se invece sono a medio lungo termine. Si acquistano per tagli prestabiliti (di solito 100 euro o multipli) e periodicamente vengono conteggiati e capitalizzati gli interessi. Il tasso di interesse riconosciuto è superiore a quello dei depositi liberi in quanto i fondi non possono essere disponibili per il cliente fino alla scadenza del titolo e tale interesse sarà maggiore più è lungo il periodo dell'investimento. Gli interessi sono soggetti alla normale trattenuta fiscale.

IL CONTO CORRENTE

E' certamente lo strumento bancario più diffuso poiché è quello che permette la gamma più completa di operazioni. Con il contratto di conto corrente la banca si impegna, dopo che il cliente ha effettuato un versamento, a compiere tutta una serie di operazioni quali incassi e pagamenti innanzitutto, per suo conto. Il cliente viene denominato in questo caso correntista.

L'elasticità che caratterizza il conto corrente, ovvero la molteplicità di operazioni possibili e di strumenti disponibili, giustifica la sua ampia diffusione. Il conto corrente è usato per depositare del denaro disponibile che viene utilizzato all'occorrenza, per accogliere la somma ricevuta dopo un'istruttoria di mutuo, per pagare delle utenze, per saldare i fornitori, per incassare delle fatture emesse, per accedere a strumenti come assegni, bancomat e carte di credito, etc.

Il conto corrente viene aperto da uno o più titolari che depositano la loro firma all'atto della stipula del contratto. Se ci sono più firme queste possono essere congiunte, ed allora ogni operazione deve essere autorizzata da tutti i titolari oppure disgiunte ed allora sarà sufficiente una sola delle firme autorizzate per compiere le diverse operazioni. Nel caso di intestazione ad un ente o ad una azienda il conto potrà essere aperto e chiuso solo da chi ha potere per compiere queste operazioni in nome dell'ente; costui poi autorizzerà altre firme che potranno operare sul conto.

Al momento di apertura del conto corrente, la banca propone al correntista, e deve farlo in maniera assolutamente chiara, alcune condizioni riguardanti sia i tassi di interesse che le spese applicate. Il tasso di interesse attivo è quello applicato sui depositi presenti sul conto ; vengono calcolati trimestralmente con una procedura piuttosto articolata che tiene conto dei giorni di permanenza sul conto di ogni giacenza e di conseguenza liquidati. La percentuale di questo tasso di interesse viene periodicamente modificata in maniera unilaterale dalla banca.

Gli interessi passivi sono quelli che si applicano sulle somme che la banca mette a disposizione del cliente come aperture di credito, quindi lo autorizza ad emettere assegni entro un certo importo (tetto massimo del credito) anche se sul conto corrente non ci sono depositati fondi. Anche questi interessi sono calcolati trimestralmente ed ad essi vengono aggiunte commissioni e spese proporzionali allo "scoperto" utilizzato.

Le banche poi applicano delle commissioni sulle diverse operazioni che vengono compiute, anche di queste si deve ricevere informazione completa al momento di apertura del conto corrente. Può accadere che alcune banche concedano un certo numero di operazioni gratis ma facciano pagare i carnet di assegni, altre che non facciano pagare gli assegni ma applichino giorni di valuta maggiori, altre che facciano pagare ogni comunicazione inviata, altri che abbiano tutto gratis ma spese annuali di tenuta conto molto elevate. Vista la varietà dei casi che si possono presentare è quanto mai importante conoscere bene le condizioni applicate e fare un calcolo di convenienza.

L'apertura del conto corrente abilita al rilascio da parte della banca del **libretto degli assegni (carnet)**; l'assegno è un titolo di credito che contiene l'ordine incondizionato rivolto alla banca dal correntista che ha fondi disponibili (o che ha un'autorizzazione di credito e quindi di "andare in rosso") di pagare a vista (cioè alla presentazione) la somma riportata sull'assegno. Logicamente tale somma deve essere corrisposta al legittimo beneficiario. L'assegno deve essere compilato in ogni sua parte, non è possibile mettere date posteriori alla data di emissione (è molto rischioso legalmente poiché essendo un ordine incondizionato di pagamento deve essere liquidabile da subito) e non è mai il caso di lasciare in bianco l'indicazione del legittimo beneficiario poiché potrebbe passare di mano in mano e giungere a qualcuno poco affidabile che incasserebbe a suo nome un nostro titolo di credito. E' sempre meglio intestarlo, sarà poi il beneficiario a girarlo a sua volta, lasciando però così traccia degli spostamenti che l'assegno fa.

Il beneficiario naturale dell'assegno è la persona che è indicata dal correntista sul titolo di credito, però l'assegno può essere "girato" cioè il beneficiario può indicare sul retro una terza persona che può incassare l'assegno e apporre la propria firma (questa si chiama girata piena) oppure può mettere solo la propria firma e sarà autorizzato ad incassare quell'assegno chi lo detiene (girata in bianco).

Se si vuole però che quell'assegno venga incassato direttamente dal beneficiario si può indicare, negli appositi spazi, la dicitura **NON TRASFERIBILE**, in questo modo il beneficiario non potrà far altro che incassare il titolo. La legge italiana impone la non trasferibilità degli assegni oltre un certo importo.

L'assegno circolare è anch'esso un titolo di credito con il quale una banca viene autorizzata a pagare una determinata somma, riportata sull'assegno, in maniera incondizionata, a favore del beneficiario. L'assegno circolare viene emesso dalla banca solo dopo prelievo della somma dal conto corrente oppure dietro versamento da parte del correntista di un importo corrispondente. Esso quindi è un titolo di credito di sicura solvibilità perché per essere emesso solo dopo "copertura" finanziaria. Anche l'assegno circolare può essere girato.

L'estratto conto è il documento che la banca invia periodicamente (mensilmente, trimestralmente o semestralmente a seconda degli accordi) al correntista di solito entro 30 giorni dalla fine del periodo al quale si riferisce. In questo documento sono riportati dettagliatamente ed in ordine cronologico tutti i movimenti registrati nel conto nel periodo. Entro 60 giorni dal ricevimento si ha tempo per contestare alla banca qualche operazione che non riteniamo corretta, tale opposizione è opportuno farla per iscritto. Se entro tale scadenza non solleviamo alcun dubbio, l'estratto conto si ritiene approvato dal correntista. Alla fine dell'estratto c'è sempre anche il calcolo delle competenze (interessi e spese) che sono accreditati o addebitati sul conto.

Servizi collegati al conto corrente

Pagamenti utenze: a chi è titolare di un conto corrente bancario è permesso di pagare tramite esso le varie utenze di cui riceve periodicamente bollettino di conto corrente. La banca, dietro pagamento di una modesta commissione, provvede al saldo di quanto dovuto direttamente all'azienda erogatrice del servizio (energia elettrica, gas, acqua, etc)

Pagamenti di tasse e imposte: tramite la presentazione di modelli ad hoc (F23 e F24) la banca versa all'Erario o ad altri Enti (INPS, Inail) quanto dovuto a diverso titolo come imposta o tassa.

Riscossione o pagamento di Fatture: grazie lo strumento del bonifico, che è il passaggio di fondi da un conto corrente ad un altro (accesi in banche diverse) oppure di un giroconto (che è il passaggio di fondi tra conti corrente accesi presso il medesimo istituto bancario) è possibile effettuare il pagamento di fatture per merci o servizi ricevuti oppure ricevere l'incasso delle fatture emesse. Questa modalità di pagamento e riscossione è molto utilizzata in quanto permette di conservare traccia eloquente dell'operazione effettuata (infatti sull'ordine di bonifico è sempre opportuno indicare gli estremi del documento a cui il pagamento si riferisce).

Bancomat o carte di credito

Tramite il rilascio di tessere magnetiche, leggibili oltre che presso la propria banche anche presso gli altri sportelli bancari (dietro pagamento di una commissione) è data ai correntisti la possibilità di prelevare fondi dal proprio conto corrente, oppure di chiedere un estratto conto del medesimo o ancora il saldo ad una determinata data. Questa tessera, denominata Bancomat, è anche utilizzata come moneta di pagamento per gli acquisti in moltissimi negozi abilitati a questo servizio, infatti "strisciandola" in apposite macchinette denominate POS i commercianti possono prelevare la somma dovuta per l'acquisto effettuato dal correntista. Questi apporrà la propria firma su uno scontrino a conferma di tale autorizzazione ed il giorno lavorativo successivo vedrà l'addebito sul suo conto corrente.

La carta di credito, rispetto il bancomat, è un vero e proprio strumento di credito, infatti utilizzata per pagare gli acquisti effettuati, poiché prevede un addebito delle spese solo a metà del mese successivo, dilaziona i tempi di pagamento e quindi funziona proprio da strumento di credito.

Entrambe questi tipi di carte hanno dei codici PIN che sono segreti e conosciuti solo dal titolare; questo per garantirne l'utilizzo solo da chi è autorizzato a farlo.

Gestione titoli

Collegato al conto corrente molto spesso si trova un conto di depositi titoli dove vengono appunto riportati i valori mobiliari acquistati dal correntista. Questo servizio che la banca presta permette ai risparmiatori di accedere al mercato dei titoli servendosi di una struttura professionalmente e giuridicamente abilitata a farlo. L'acquisto e la vendita di titoli sia quotati in borsa che fuori dalla dinamica del mercato istituzionale, la riscossione delle cedole o dei dividendi, l'esercizio di diritti collegati ai titoli stessi, sono tutte operazioni che supportate da un intermediario adeguato risultano più agevoli. Le variabili di cui tener conto quando si decide di operare un investimento sono numerose, alcune tra loro contrapposte quali ad esempio la redditività e il rischio a cui ci si espone, oppure la medesima redditività e la liquidabilità; ecco perché occorre valutarle nella loro completezza e con attenzione, tenendo poi conto anche di quelli che sono i vincoli interni alla Congregazione in questo senso.

LE OPERAZIONI BANCARIE DI IMPIEGO FONDI

Con le operazioni di impiego fondi, denominate anche attive, le banche utilizzano i capitali raccolti accordando finanziamenti alla propria clientela. Queste operazioni sono quelle che generano i maggiori ricavi per l'istituto di credito; qualunque forma tecnica esse assumano (mutuo, apertura di credito, anticipi su documentazione o merci) sono precedute da un'istruttoria di fido. Il fido è una procedura tramite la quale la banca verifica l'affidabilità del suo cliente, chiunque esso sia, privato, ente, società. Per acquisire queste informazioni la banca acquisisce tutta una serie di documenti fiscali, giuridici, contabili etc e verifica che ci siano delle garanzie che analizza anche per vedere le prospettive future di solvibilità (se cioè il cliente sarà in grado in futuro di rimborsare il prestito). Se il fido si conclude con un esito positivo, la banca provvede ad erogare il prestito nella forma richiesta dal cliente.

Aperture di credito in conto corrente

La banca aprendo un credito a favore di un proprio cliente mette a sua disposizione una somma di denaro che lui potrà utilizzare nei tempi e nei modi che ritiene più opportuni. Il cliente dal canto suo si impegna a rimborsare le somme prelevate ed a pagare degli interessi periodici calcolati proprio su di esse. E' una forma di finanziamento piuttosto flessibile che si adegua ai tempi e alle quantità di credito richieste dal correntista. Molte volte la banca a propria tutela in caso di aperture di credito chiede delle garanzie che possono essere reali (titoli, merci o altri valori) o personali (fideiussioni o avallino).

Anticipi su fatture o ricevute bancarie

Con questa forma di credito la banca interviene in un problema di liquidità che ha il correntista il quale pur avendo fatturato o venduto merci, ancora non ha riscosso il dovuto. In questo caso l'istituto di credito, dedotto il margine del proprio guadagno, liquida l'importo del documento al cliente. Se c'è la clausola s.b.f. nel caso in cui la fattura o la ricevuta non avessero buon fine sarà nuovamente il correntista a risponderne. Alcune volte i termini di riscossione sono talmente imminenti che la banca svolge solo la funzione di agevolare il correntista nell'incasso; in questa situazione i costi per il cliente sono piuttosto ridotti.

Altro caso particolare è quello in cui non viene prevista la clausola sbf ovvero l'insolvenza della fattura; questa situazione di solito le banche la realizzano con l'ausilio di società esterne di factoring che, dietro una percentuale maggiore, si fanno carico del rischio di insolvenza della fattura o della ricevuta stessa.

Mutui

E' una forma di finanziamento di durata medio-lunga (di solito da 10 anni in avanti) con cui la banca si impegna ad erogare in un'unica soluzione un capitale che verrà poi rimborsato in rate periodiche secondo un piano di ammortamento prestabilito. Proprio perché è un prestito piuttosto impegnativo sicuramente sotto il profilo temporale ma di solito anche sotto quello finanziario, le banche chiedono come garanzia dei beni immobili sui quali apporre ipoteche (garanzia reale).

Crediti di firma

E' una forma di credito non finanziaria ma fiduciaria, infatti tramite un credito di firma, quale può essere la fideiussione bancaria, l'istituto di credito garantisce con la sua solvibilità e stabilità gli impegni presi dal cliente, impegnandosi direttamente nei confronti del creditore. Molto frequenti questi tipi di "crediti fiduciari" avvengono nel campo dell'edilizia dove la banca garantisce l'affidabilità della ditta che ha vinto la gara di appalto.

Ci sono altre forme di credito che le banche erogano ma sono strumenti più vicini al mondo dell'imprenditoria e della finanza che a quello degli enti religiosi (riporto, sconto cambiario, anticipi su merci)

ALTRI SERVIZI BANCARI

Servizio Cassette di Sicurezza

Le agenzie bancarie mettono a disposizione dei loro clienti delle cassette di sicurezza che possono essere da questi affittate. L'apertura delle medesime sarà possibile solo da parte del titolare insieme con un impiegato della banca. La banca che stipula un'assicurazione contro i furti alle cassette di sicurezza, impone un limite massimo nel valore degli oggetti che si intendono depositare.

Servizio di pagamento /riscossione

Le banche dietro pagamento di un compenso si occupa di incassare crediti del suo cliente a fronte di un documento che lo stesso gli fornisce. Non si assume nessun rischio di insolvenza ma funge solo da esattore.

Altre volte il medesimo istituto per conto del suo cliente provvede al pagamento di debiti a fronte della presentazione di idoneo documento da parte di terzi creditori. Questo strumento è frequentemente usato per il saldo delle utenze, dei pagamenti periodici etc. Se vi è un ordine permanente di pagamento siamo di fronte ad una procedura RID (rapporti interbancari diretti) con il quale la banca paga ad un'altra banca regolarmente le rate dovute dal proprio cliente a quello dalla banca terza.

La banca inoltre su ordine del cliente, su mandato specifico oppure su presentazione di modelli specifici, può effettuare il pagamento di tasse (IRPEF; IRES; IVA, IRAP) di stipendi a dipendenti, di fatture a fornitori e professionisti.

Tutte queste procedure attualmente avvengono grazie alle nuove tecnologie e viaggiano sulle reti virtuali.

Cambio valuta

La banca, alcune volte richiedendo un congruo preavviso, provvede a fornire ai propri clienti valuta estera in cambio di quella nazionale, rispettando quelle che sono le norme locali in merito alla detenzione di valuta straniera.

Leasing finanziario

Questo servizio è particolare rispetto i precedenti perché vede tre soggetti coinvolti ovvero oltre la banca e l'istituto di credito anche il produttore del bene oggetto del leasing. Con questo tipo di contratto una banca fa costruire o acquista un bene da un'azienda produttrice secondo quelle indicazioni che ha ricevuto dal suo cliente. Questo bene viene dato in locazione al cliente stesso il quale ha facoltà di riscattarlo a termine del contratto oppure di restituirlo, oppure di sostituirlo.

La banca quindi si inserisce e gestisce tutta la parte finanziaria del contratto, sia nei confronti del produttore del bene, sia nei confronti del cliente utilizzatore del bene.

Factoring

Con il factoring c'è il trasferimento di una serie di crediti da un'azienda (cliente della banca) ad una società di fator che si assume l'onere di gestire e riscuotere i crediti ed eventualmente anche garantirne il buon fine. All'azienda che cede i crediti arriva immediata liquidità a fronte di commissioni ed interessi che sono più o meno elevati, a seconda ad esempio se c'è o meno il

sbf. Le operazioni di factoring sono finanziariamente impegnative quindi di solito le società di factor sono collegate ad una banca.